

IL DIRITTO D'AUTORE: RIFLESSIONI ARCHIVISTICHE

Pierpaolo Dorsi, Soprintendenza archivistica per il Friuli Venezia Giulia

Nel suo intervento di stamani la collega Elvira Grantaliano ha introdotto il tema del diritto d'autore in rapporto al lavoro archivistico, concentrandosi in particolare sulla produzione da parte degli archivisti di quegli strumenti di ricerca che sono elaborati originali nella struttura e nella forma di espressione, prodotto di creatività intellettuale e pertanto – senz'ombra di dubbio – oggetto di tutela al pari di ogni opera dell'ingegno. Consideriamo ora un altro versante dell'impegno professionale dell'archivista, quello della mediazione che egli svolge quotidianamente in sala di studio nei confronti dell'utenza che si rivolge al servizio di consultazione dell'Archivio, un'utenza che ci auguriamo di vedere sempre più estesa e di poter soddisfare al meglio, anche perché solo in questo modo possiamo giustificare l'impiego di risorse per il patrimonio documentario e per i nostri Istituti.

Sul primo numero di "Comma", la nuova rivista del Consiglio Internazionale degli Archivi, un collega archivista cinese lamenta la scarsa considerazione di cui gode l'esigenza di proteggere il diritto d'autore nel servizio al pubblico che si svolge presso gli Archivi del suo paese, imputando tale situazione alla troppo recente introduzione nell'ordinamento cinese del concetto stesso di proprietà intellettuale e all'arretratezza della normativa nazionale in materia di archivi¹. Eppure le sue osservazioni si possono applicare perfettamente anche agli Istituti italiani e a quelli di tanti paesi pur ricchi di tradizione nell'elaborazione di una dottrina e di una prassi archivistica.

Basti ricordare che non si trovano accenni al problema nei più recenti e autorevoli documenti internazionali che regolano, sotto vari aspetti, la nostra professione. Così il Codice internazionale di deontologia degli archivisti approvato dall'Assemblea del Consiglio Internazionale nel 1996² e la Raccomandazione del Consiglio d'Europa "per un modello di politica europea in materia di comunicazione degli archivi"³, ma anche, venendo all'ambito nazionale, il Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici, pubblicato nel 2001⁴, che tiene in considerazione esclusivamente il diritto alla riservatezza per giustificare le limitazioni all'uso dei documenti d'archivio.

In effetti negli Archivi italiani la normativa che fissa i possibili casi di limitazione alla consultazione, alla successiva utilizzazione e alla riproduzione del patrimonio conservato tende prevalentemente a salvaguardare, da un lato, il diritto dei singoli alla riservatezza personale⁵, dall'altro il diritto dell'ente proprietario a regolamentare l'esecuzione e l'uso delle riproduzioni dei documenti⁶. E' stata già evidenziata la necessità di raccordare, con opportuni provvedimenti del legislatore italiano, le norme archivistiche con quelle vigenti sul diritto d'autore, in modo da garantire un indirizzo comune ai diversi Istituti ed evitare così disparità di trattamento nei confronti degli studiosi⁷.

D'altra parte è da riconoscere che, rispetto alle biblioteche, gli Archivi dovrebbero essere interessati più raramente dalla problematica connessa con la tutela del diritto d'autore, in primo luogo per la diversa natura delle collezioni e dei singoli beni affidati alla custodia dei due tipi di istituzione, ma anche per svariati altri motivi. Va considerato, ad esempio, che il patrimonio degli Archivi proviene in misura preminente da organismi del settore pubblico, per gli atti dei quali la tutela o non sussiste⁸ o è destinata a scadere entro breve termine⁹. I fondi documentari, inoltre, per lo più non sono costituiti da quelle "opere dell'ingegno di carattere creativo" che formano oggetto della tutela, così come si trovano definite nella normativa vigente in materia¹⁰; nei casi in cui tali materiali vi siano compresi – come pure è possibile – è verosimile che essi abbiano ormai superato il termine al di là del quale ogni tutela decade: infatti, mentre le biblioteche di solito incrementano regolarmente il loro patrimonio con l'acquisizione di pubblicazioni recenti, negli Archivi la documentazione affluisce solo dopo un lasso di tempo stabilito, generalmente piuttosto lungo, per cui si verifica necessariamente uno scarto temporale notevole tra l'epoca di produzione dei documenti e il momento in cui essi possono venir utilizzati presso l'istituzione.

Non si dovrà per questo concludere che la questione sia estranea agli Archivi¹¹. In primo luogo, come le biblioteche spesso possiedono fondi archivistici, o comunque manoscritti che non rientrano necessariamente nella tipologia libraria, così gli Archivi dispongono generalmente di una propria biblioteca che rappresenta uno strumento di lavoro indispensabile per gli archivisti stessi, nelle loro attività di conservazione e tutela, di studio e valorizzazione delle fonti documentarie, ma contemporaneamente anche un sussidio per gli studiosi che frequentano l'Istituto¹². Negli Archivi di Stato, in particolare, la biblioteca ad uso interno, d'ufficio, si è trasformata molto per tempo in una biblioteca specializzata che fornisce un servizio pubblico, fatta eccezione unicamente per il prestito. Proprio in quanto svolgono tale servizio, le biblioteche degli Archivi sottostanno, evidentemente, alla disciplina comune alle biblioteche pubbliche anche in relazione alla tutela del diritto d'autore¹³. A tale proposito non posso che condividere le osservazioni espresse, anche in questa sede, dai bibliotecari.

Ma anche al di fuori della biblioteca d'istituto, materiale librario in senso proprio è ampiamente contenuto all'interno degli stessi fondi d'archivio: è consueta la presenza di libri, opuscoli, giornali allegati entro fascicoli di documentazione, e non si tratta sempre di una presenza occasionale. Si pensi, ad esempio, a un fondo o a una serie archivistica che sia stata prodotta da un organismo amministrativo incaricato di svolgere un'attività di censura o revisione delle opere a stampa: in simili casi le pubblicazioni rappresentano le unità documentarie essenziali intorno alle quali si sono costituiti i fascicoli e si è creato l'archivio nel suo insieme¹⁴. Agli archivisti parrebbe strano dover sottoporre questi materiali a limitazioni diverse e più rigorose di quelle vigenti per la documentazione che forma con essi un complesso organico, sottraendoli in qualche modo al regime dell'archivio di cui sono parte integrante: eppure per tali documenti sussiste certamente, in molti casi, il diritto d'autore e ci si può aspettare – nonostante le scadenze

temporali previste per i versamenti – che vi si trovino scritti di autori defunti da meno di settant'anni o anche viventi.

Ci sono poi casi di fondi archivistici per i quali non i singoli documenti ma l'intero complesso potrebbe sottostare, fino allo scadere dei termini di legge, alla disciplina del diritto d'autore. Così gli archivi o le collezioni documentarie d'interesse letterario, musicale¹⁵, teatrale, gli archivi di case editrici, quelli degli architetti¹⁶ e degli artisti figurativi¹⁷. Non sono rari gli archivi, di provenienza sia privata che pubblica, che comprendono ampie serie di elaborati progettuali, né mancano quelli prodotti da persone o enti che operano nella ricerca scientifica o tecnologica: qui si potranno trovare quei "lavori di ingegneria" concernenti "soluzioni originali di problemi tecnici", cui fa pure riferimento la legge sul diritto d'autore¹⁸.

Dal 1979 rientrano pienamente nella previsione di tutela gli archivi fotografici, sia che provengano direttamente dai professionisti o dagli studi che hanno realizzato le riprese, sia che si trovino inseriti in contesti documentari diversi¹⁹. Gli archivi costituiti da produzioni audiovisive saranno protetti non a motivo del particolare mezzo tecnico impiegato, ma in quanto contengano registrazioni di opere cinematografiche, di esecuzioni musicali, di spettacoli drammatici o di semplice intrattenimento, di servizi informativi dotati di una propria originalità.

La legge italiana sul diritto d'autore prescrive, infine, misure di protezione eccezionalmente severe nei confronti di particolari tipi di documentazione la cui presenza nei fondi archivistici è del tutto usuale: le "corrispondenze epistolari" e le "memorie familiari e personali", qualora abbiano "carattere confidenziale", non possono nemmeno essere *portate a conoscenza* del pubblico senza il consenso dell'autore o, in sua mancanza, dei discendenti *fino al quarto grado*²⁰. La norma, che nel caso specifico riguarda espressamente qualsiasi lettera o diario confidenziale, a prescindere dalla sua qualità di opera dell'ingegno di carattere creativo, sembra escludere anche la pura consultazione per motivi di studio e fissa un termine straordinariamente lungo per la decadenza del vincolo. Sono qui in palese contrasto reciproco la disciplina del diritto d'autore, la legislazione archivistica e la più recente normativa sul trattamento dei dati personali per scopi di ricerca storica²¹.

Per tutti i casi citati di complessi documentari che paiono soggetti, nella loro interezza o per ampi settori, al regime del diritto d'autore, va tenuto ben presente dagli archivisti che il trasferimento del possesso o della proprietà dell'archivio all'istituzione, anche quando avvenga a titolo oneroso, di per sé non comporta un contemporaneo trasferimento dei diritti variamente connessi alla proprietà intellettuale che facciano capo, eventualmente, alla documentazione che viene ceduta. In assenza di clausole contrattuali specifiche tali diritti continuano a spettare, fino a naturale scadenza, al legittimo titolare e ai suoi successori. In occasione di cessioni di archivi agli Istituti di conservazione andrebbero perciò conclusi, e formalizzati, accordi precisi anche a questo riguardo, come già si fa per la consultabilità dei documenti, in ossequio alle speciali esigenze di riservatezza che spesso possono venir manifestate dal cedente²².

Ma non basta: il proprietario o detentore che dispone la cessione dell'archivio non si identifica necessariamente con il titolare della proprietà intellettuale e pertanto non sempre è in grado di negoziare su questa materia. La questione risulta ancor più complessa se si riflette che i diritti d'autore rispetto a un complesso documentario possono non far capo a un unico soggetto, in ipotesi il proprietario dell'archivio, ma talvolta spettare anche, in forma e misura diversa, a chi ha fornito allo stesso la sua opera intellettuale, anche quando si tratti di un dipendente o di un professionista che agisce su commissione²³. Ad esempio nel caso di archivi industriali, come anche per gli archivi di case cinematografiche, emittenti radiofoniche o televisive, se il diritto di utilizzazione economica delle "opere dell'ingegno" contenute spetta indubbiamente all'impresa che cede la propria documentazione, diritti di natura morale ma anche patrimoniale possono sussistere a vantaggio degli autori delle singole opere: progettisti, tecnici e ricercatori, oppure attori, registi, musicisti ed altri ancora²⁴. Di fronte a un simile intreccio, agli archivisti non resterebbe che far sottoscrivere ai consultatori, e potenziali utilizzatori, della documentazione un impegno formale a rispettare le norme sul diritto d'autore nel caso di citazione, trascrizione, riproduzione o divulgazione di documenti che siano sottoposti al regime di tutela²⁵; si può tuttavia dubitare dell'efficacia liberatoria di una tale prassi nei confronti degli Istituti di conservazione, che comunque non sarebbero in grado di fornire agli utenti le indicazioni necessarie per individuare in concreto la documentazione interessata e le persone cui fanno capo i diritti.

Per chi è responsabile di un servizio pubblico di consultazione, come lo sono archivisti e bibliotecari, ogni limitazione alla circolazione delle informazioni, per quanto legittima ne sia la causa, sembra contrastare intimamente con i connotati essenziali di una missione professionale e istituzionale che dovrebbe tendere ad agevolare e ad estendere al massimo l'utilizzazione del patrimonio conservato. Rispetto agli Archivi va pure notato che queste istituzioni sono l'unica sede in cui si attua la fruizione pubblica del materiale documentario, a differenza delle biblioteche, che non rappresentano il tramite esclusivo della circolazione libraria. Tra le attività di valorizzazione e promozione culturale che gli Archivi stessi sono chiamati tradizionalmente a svolgere vi è anche la pubblicazione e la diffusione di fonti inedite, in trascrizione o riproduzione facsimilare. Sorge da qui la necessità, sentita da tutti noi, di raggiungere un giusto equilibrio tra le esigenze di tutela di un diritto personale universalmente riconosciuto come il diritto d'autore e l'interesse collettivo alla più libera circolazione delle idee e delle informazioni²⁶.

Sul fronte degli Archivi italiani, i più recenti sviluppi normativi in materia di diritto d'accesso alla documentazione amministrativa e di tutela della riservatezza personale nelle ricerche storiche hanno ampliato notevolmente la possibilità di accostarsi alle fonti contemporanee. E proprio il Ministero per i beni e le attività culturali, che tramite il suo Segretariato generale esercita ora le competenze in materia di diritto d'autore e proprietà letteraria un tempo svolte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri²⁷, sembrerebbe chiamato a definire delle linee di comportamento che possano mediare tra le diverse esigenze, in rapporto agli interrogativi che l'attuale disciplina comporta, come

si è visto, anche per il settore degli Archivi. Andrebbe però contrastata su questa strada la tendenza, che si sta affermando in determinati ambiti internazionali²⁸ a motivo del rivoluzionario sviluppo delle tecnologie di riproduzione e diffusione, a rafforzare le limitazioni già esistenti nell'uso della documentazione contemporanea e ad introdurne di nuove, miranti a una più rigida tutela del diritto d'autore²⁹.

Note:

1 Guo Siping, *A Consideration of Copyright Protection in Archival Administration, with Relevant Legislation from a Chinese Civil Dispute*, "Comma: International Journal on Archives", 1-2, 2001, pp. 77-83.

2 Traduzione in "Rassegna degli Archivi di Stato", LVII (1997), pp. 493-496.

3 Adottata dalla Conferenza internazionale della Tavola rotonda degli Archivi svoltasi a Edimburgo nel 1997: "CITRA 1997. Actes de la 32ème Conférence internationale de la Table ronde des Archives", pp. 129-130.

4 Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 14.1.2001: "Gazzetta ufficiale" n. 80 del 5.4.2001.

5 D.legisl. 30.7.1999, n. 281.

6 Il D.M. 31.1.1994, n. 171 (regolamento sul servizio editoriale e di vendita delle riproduzioni di beni culturali, in applicazione della L. 14.1.1993, n. 4), all'art. 22, cita anche le disposizioni sul diritto d'autore tra le norme che possono condizionare la riproducibilità del materiale documentario.

7 Caterina Del Vivo, *Archivi contemporanei e diritto d'autore*, "Rassegna degli Archivi di Stato", LVII (1997), pp. 77-90.

8 Legge 22.4.1941, n. 633, articoli 5 e 95 comma 2.

9 Legge n. 633/1941, art. 29.

10 Per tale definizione: Legge n. 633/1941; D.P.R. 8.1.1979, n. 19, art. 1; D.legisl. 9.12.1992, n. 518; D.legisl. 6.5.1999, n. 169.

11 Merita notare, a questo proposito, come nel recentissimo D.legisl. 9.4.2003, n. 68 (attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione) gli Archivi vengano menzionati espressamente, sia pure con un ruolo assai marginale. All'art. 9 la norma stabilisce che agli "archivi pubblici" è consentito fotocopiare liberamente le opere possedute, purché entro i limiti delle esigenze interne di servizio, e che negli archivi è lecito mettere a disposizione dei consultatori propri materiali su terminali collocati nella sede stessa dell'istituzione (nuova formulazione degli articoli 68 e 71-ter della Legge 633/1941). L'art. 4 prevede che in "archivi ufficiali" si conservino registrazioni radiofoniche di "eccezionale carattere documentario".

12 Si veda il recente volume *Le biblioteche d'Archivio: atti della giornata di studi: Roma, 24 febbraio 1999*, a cura di Serena Dainotto, Roma 2001.

13 Gabriella Olla Repetto, *Le biblioteche degli Archivi di Stato ed il diritto d'autore*, "Archivi e cultura", XII (1978), pp. 123-138.

14 Cfr., ad esempio, Archivio centrale dello Stato, *Direzione generale della pubblica sicurezza: la stampa italiana nella serie F.1 (1894-1926): inventario*, a cura di Antonio Fiore, Roma 1995; Idem, *Volantini antifascisti nelle carte della Pubblica sicurezza (1926-1943): repertorio*, a cura di Paola Carucci - Fabrizio Dolci - Mario Missori, Roma 1995.

15 Si noti il divieto di riproduzione vigente, senza eccezioni, per gli spartiti e le partiture musicali: D.legisl. 68/2003, art. 9 (art. 68.3).

16 Cfr. Soprintendenza archivistica per il Lazio, *Censimenti degli archivi privati di architettura a Roma e nel Lazio da Roma capitale al secondo dopoguerra: primi risultati*, a cura di Margherita Guccione - Daniela Pesce - Elisabetta Reale, Roma 1999. Inoltre: *Gli archivi per la storia dell'architettura: atti del convegno*

internazionale di studi: Reggio Emilia, 4-8 ottobre 1993, Roma 1999.

17 Per un caso del tutto particolare in cui opere d'arte originali si trovano inserite in un contesto di documentazione amministrativa, si v. Archivio centrale dello Stato, *Carlo Levi: disegni dal carcere 1934: materiali per una storia*, catalogo a cura di Alessandra Lolli Scapini – Aldo Giovanni Ricci, Roma 1983.

18 Legge 633/1941, art. 99. Cfr. *Gli archivi per la storia della scienza e della tecnica: atti del convegno internazionale: Desenzano del Garda, 4-8 giugno 1991*, a cura di Giovanni Paoloni, Roma 1995; Archivio di Stato di Arezzo, *I disegni dell'archivio SACFEM: inventario*, a cura di Renato Delfiol, Arezzo 1997.

19 D.P.R. n. 19/1979, art. 1. Cfr. Gianfranco Arciero, *Il diritto d'autore e la privacy nelle fotografie d'archivio*, in *Archivi fotografici: dossier*, supplemento a "Il mondo degli archivi", X (2002), n. 1, pp. 47-49.

20 Legge 633/1941, articoli 93 e 95.

21 Cfr. C. Del Vivo, *Archivi contemporanei e diritto d'autore*, cit., pp. 84-85; Paolo Veneziani, *I limiti alla consultabilità degli archivi letterari nelle biblioteche*, in *Le biblioteche d'Archivio*, cit., pp. 183-186.

22 C. Del Vivo, *Archivi contemporanei e diritto d'autore*, cit., pp. 86-87; Guo Siping, *A Consideration of Copyright Protection in Archival Administration*, cit., pp. 79-80.

23 Cfr. Mario Fabiani, *Autore (diritto di): I) Profili generali*, in *Enciclopedia giuridica*, IV, Roma 1988, pp. 7-8.

24 M. Fabiani, *Autore (diritto di): II) Diritti connessi*, in *Enciclopedia giuridica*, IV, cit., pp. 5-8.

25 C. Del Vivo, *Archivi contemporanei e diritto d'autore*, cit., p. 90; Guo Siping, *A Consideration of Copyright Protection in Archival Administration*, cit., p. 81.

26 Cfr. Emanuela Reale, *Diritto d'autore e ricerca scientifica: novità e tendenze nella legislazione italiana ed europea*, "Archivi e cultura", n.s., XXXII (1999), p. 135.

27 D.legisl. 30.7.1999, n. 300, art. 52; D.P.R. 29.12.2000, n. 441; D.M. 11.5.2001.

28 Per la situazione in Australia si v. George Nichols, *L'accès aux archives et ses aspects juridiques*, "CITRA 1997", cit., pp. 38-45; per il Canada, Wanda Noel, *Les aspects juridiques de l'accès aux archives*, "CITRA 1997", cit., pp. 75-79.

29 E. Reale, *Diritto d'autore e ricerca scientifica*, cit., pp. 130-132; inoltre, della stessa autrice, *Il diritto d'autore e la società dell'informazione: i cambiamenti in atto nella disciplina giuridica*, "Nuovi annali della Scuola speciale per archivisti e bibliotecari", XIII (1999), pp. 194-196.

II Giornata di confronto

*Il diritto d'autore negli Archivi
e nelle Biblioteche*

Trieste, 7 dicembre 2001

III Giornata di confronto

*La legislazione negli Archivi
e nelle Biblioteche*

Trieste, 6 dicembre 2002